



A.T.U.

COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)

AREA TECNICA SETTORE 03

(Decreto Sindacale n°1 del 05.01.2016)

Settore *Edilizia Privata ed Urbanistica*

ORDINANZA DI RIMOZIONE E DEMOLIZIONE OPERE E STRUTTURE E RIMISSIONE IN PRISTINO

Testo Unico delle disposizioni Legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con
d.P.R. n° 380 del 6\6\2001 e ss.mm.ii. - Art. 27



ORDINANZA n. 18 del 17.05.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO altresì l'art. 107, comma 3, lett. g) del TUEL (decreto legislativo 267/2000) che ha attribuito ai dirigenti comunali la competenza ad emanare "tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;"

- **VISTO** la Sentenza del T.A.R. Campania n° 03899/2015 REG.RIC. "n° 569/2016 Reg.Prov.Coll. n° 03899/2015 REG.RIC.
- L'avvio del procedimento di demolizione notificato in data 14.04.2016;
- **CONSIDERATO** che le osservazioni all'avvio del procedimento datate 18.04.2016 prot. 3368 espresse dall'avv. Mario Cipro rappresentante legale del sig. Marsilio Salvatore, che le stesse sono state ritenute non meritorie e infondate, in quanto le opere edilizie abusive realizzate dal Marsilio Salvatore, sono in contrasto con l'art.31 della legge n°47 del 28.02.1985 il quale recita " *Possono, su loro richiesta, conseguire la concessione in Sanatoria o l'autorizzazione in Sanatoria i proprietari di costruzioni e di altra opera che risultino essere state ultimate entro la data del 1 ottobre 1983 ed eseguite*";
- **ACCERTATO** che il verbale di sopralluogo dei Vigili Urbani risulta datato il 18 ottobre del 1983 e l'abuso edilizio non rientra nell'ammissibilità degli abusi sanabili;
- **RITENUTO** oltretutto che il sig. Marsilio Salvatore non ha provveduto a condonare le opere abusive realizzate, con i successivi Condoni Edilizi "legge 724/1994 e legge 326/2003", abusi consistenti nella realizzazione di appartamento in sopraelevazione di mq. 132,00 per una altezza di mt. 3,20 e per un volume totale di mc.422.40;

RILEVATO che opere in contestazione, stante la loro consistenza, debbono essere considerate "interventi di nuova costruzione", riconducibili alla definizione di cui all'art. 3 lett. e) del D.P.R. 380/01, in quanto costituiscono inconfutabilmente nuovi organismi edili, caratterizzati da un proprio impatto volumetrico e ambientale, altresì modificando sagoma e prospetti del fabbricato persistente e, dunque, idonei a determinare una trasformazione permanente urbanistico-edilizia ed ambientale del territorio;

CONSIDERATO altresì che l'ordine di demolizione è atto dovuto in presenza di opere realizzate in assenza del prescritto titolo abilitativo, rappresentando questo un'attività vincolata, priva di margini di discrezionalità, rientrante nell'esercizio dei poteri sanzionatori e di controllo del territorio e repressione degli abusi edilizi previsto dagli articoli 27 e ss. del D.P.R. n. 380/2001;

CONSIDERATO ancora che, come affermato più volte dalla giurisprudenza, presupposto per l'adozione dell'ordine di demolizione di opere abusive è soltanto la constatata esecuzione di un intervento edilizio in assenza del prescritto titolo abilitativo, con la conseguenza che, essendo tale ordine un atto dovuto, esso è sufficientemente motivato con l'accertamento dell'abuso, e non necessita, quindi, di una particolare motivazione in ordine alle disposizioni normative che si assumono violate, né in ordine all'interesse pubblico alla rimozione dell'abuso;

ACCERTATO che le opere in contestazione sono state realizzate dopo l'1 ottobre 1983, e pertanto oltre i limiti temporali utili all'ammissione alla sanatoria straordinaria stabilita dalla legge nn. 47/85, e che le stesse opere realizzate non sono state condonate successivamente con le leggi sul Condono edilizio n° 724/96 e n°326/03;

ACCERTATO altresì che le stesse sono dotate di autonomia strutturale ed è tecnicamente possibile la loro demolizione ed il ripristino dello stato originario dei luoghi;

CONSIDERATO che le motivazioni sopra riportate indicano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche per emettere ordinanza di demolizione delle opere in questione;

-**VISTO** il P.R.G., le N.T.A. ed il R.E.C. vigente;

-**VISTO** la legge n°1086 del 197;

-**VISTO** la legge n°724/96;

-**VISTO** la legge n° 47/85;

-**VISTO** la legge n°326/03;

-**VISTO** l'art. 27 del D.P.R. n° 380 del 6/6/2001, come modificato dall'art 32 commi 44 e 45 del D.L. n° 269 del 30/09/03 coordinato con la legge di conversione n° 326 del 24/11/2003 e ss.mm. ed ii. ;

-**VISTO** l'art. 107 del D.L.vo 267 del 18.8.2000 e ss. mm.ed ii.;

ORDINA

Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:
Al sig. Marsilio Salvatore nato a Atella di Napoli il 3.03.1943 e residente in Succivo alla via Garibaldi n°20 di demolire le opere abusive realizzate e di ripristinare lo stato dei luoghi

DISPONE

La notifica della presente ordinanza a:

- **Sig. Marsilio Salvatore nato a Atella di Napoli l'03.03.1943 e residente in Succivo alla via Garibaldi n°20;**
- **Regione Campania – Settore Provinciale del Genio Civile di Caserta - , via C. Battisti n°30, 81100 Caserta;**
- **Regione Campania – Settore Urbanistica Napoli – Centro Direzionale Isola A/6 piano 10°, Napoli;**
- **Procura della Repubblica, presso il Tribunale di Napoli Nord ,Castello Aragonese piazza Trieste e Trento 81031 Aversa ;**
- **Stazione Carabinieri di Sant'Arpino, via A. Volta n°1, 81030 Sant'Arpino (CE);**
- **Al Comando di Polizia Municipale, P.zza IV Novembre n°8, 81030 Succivo (CE);**

Avverso il presente provvedimento, ai sensi del 4° comma dell'art. 3 della legge del 07.08.90 n. 241 e ss. mm. ed ii., è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. Campania secondo le modalità di cui alla legge 06.12.1971 n. 1034, come modificata ed integrata dalla legge n° 205/2000, o, in alternativa, di ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n°1199, rispettivamente entr 60 e 120 giorni dalla data di notifica della presente.

Dalla casa Comunale 17.05.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
arch. Raffaele Bonanno

